

(N. 1967)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1519)*

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 OTTOBRE 1951

---

Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane  
che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 250 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per assicurare l'impiego di tecnici e di mano d'opera italiana in Argentina mediante:

a) finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli stessi e degli emigrati, almeno fino alla somma di 150 milioni di pesos;

b) finanziamenti eventuali di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione agricola, capaci di trasferire adeguato numero di tecnici e di coloni italiani e sempre che esse assumano in prevalenza lavoratori italiani, applicando ai medesimi le norme vigenti per la tutela del lavoro italiano all'estero.

I suddetti finanziamenti saranno concessi, tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni di parte argentina.

## Art. 2.

La restituzione all'ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'articolo 1 sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.

Le eventuali differenze conseguenti a inadempimento o causa di forza maggiore sono poste a carico dello Stato alle scadenze stabilite nelle dette operazioni. La spesa derivantene graverà su apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dallo l'esercizio 1952-53.

## Art. 3.

I finanziamenti, di cui all'articolo 1, sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, a seguito di istruttoria tecnica compiuta da parte dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.).

Col decreto del Ministro del tesoro e, occorrendo, con decreti successivi, sono stabilite

le condizioni dei finanziamenti ai quali si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai prestiti in dollari di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministero del tesoro, per effettuare le suddette operazioni, si avvale dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) il quale terrà a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.

Il decreto di cui al primo comma del presente articolo sarà emesso entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta dell'Istituto.

Il Ministero del tesoro presenterà annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione e illustrante i fini sociali raggiunti.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.) ed in quanto occorra, per le operazioni valutarie, con l'ufficio italiano dei cambi.

## Art. 5.

Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Per le controversie inerenti alle operazioni medesime, avanti a qualsiasi giurisdizione, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), si avvarrà del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.